

# ERMENEGILDO MARIO APPIANO

AVVOCATO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO DELLE COMUNITA' EUROPEE

MASTER IN DIRITTO CINESE

CONCILIATORE // MEDIATORE

---

**Seminari di aggiornamento per le imprese vitivinicole**

**Salone del Vino 2003**

**Torino ~ Lingotto Fiere**

**Lunedì 17 novembre 2003, ore 14**

***LE CONTROVERSIE NEL SETTORE VITIVINICOLO:***

***CONCILIAZIONE E ARBITRATO***

***COME ALTERNATIVA ALLA GIUSTIZIA ORDINARIA***

La gestione delle liti è un problema che non può essere trascurato dalle imprese vitivinicole. Esistono al riguardo vari strumenti, che è bene conoscere al fine di affrontare una controversia nel modo più opportuno: ciò, infatti, non solo può consentire risparmi in termini di costi ed una risoluzione delle vertenze in tempi più celeri, ma anche la possibilità di salvaguardare talora la continuità di rapporti commerciali altrimenti pregiudicati.

La questione diviene poi ancora più sensibile quando la lite rivesta carattere transnazionale, e cioè quando le parti abbiano nazionalità diversa (caso assolutamente concreto nel commercio del vino). Basti riflettere su questo punto: se il problema non è stato affrontato in sede contrattuale, chi deciderà la lite? Sarà il giudice italiano ovvero quello dello Stato cui appartiene la controparte? Ci si può trovare coinvolti in una lite, magari di alto valore economico, dinnanzi al magistrato di un lontano Stato americano? Con quali costi e quali rischi?

Ecco le ragioni per affrontare responsabilmente – in via preventiva – il tema delle liti, considerandolo un elemento importante per la politica aziendale e non mera materia riservata agli avvocati chiamati ad intervenire una volta ricevuta la notifica degli atti introduttivi di causa.

Vediamo quindi quali sono gli strumenti utili per la gestione della conflittualità nel campo delle liti in materia civile e commerciale.

## **1. GLI STRUMENTI ALTERNATIVI AL CONTENZIOSO.**

Tradizionalmente il sistema seguito per la risoluzione delle controversie è perlopiù consistito nel demandare ad un terzo – giudice togato o arbitro privato – l’incarico di trovare la soluzione, secondo diritto o equità, da imporre poi ai litiganti.

Da tempo, però, la validità assoluta di siffatta metodologia è stata messa in discussione per alcune ragioni, in parte ricollegabili all’aumento della durata dei tempi processuali nonché a quello del costo per ottenere giustizia. Accanto a queste preoccupazioni, tuttavia, si è affiancata una considerazione di natura completamente diversa, scaturente dall’idea che i litiganti – se adeguatamente aiutati – sono spesso in grado di trovare essi stessi la composizione più adatta al loro conflitto, senza dover affidare ad un terzo il compito di individuare quest’ultima, evitando così di addivenire a un risultato “calato dall’alto” che rischierebbe talora di risultare insoddisfacente per entrambe.

In tale ottica, viene reputato utile offrire ai litiganti il modo di riprendere il dialogo interrotto, sì da consentire loro la piena comprensione delle reciproche posizioni. Attraverso siffatto faticoso processo, infatti, si riesce talora a far abbandonare gli atteggiamenti di totale quanto sterile contrapposizione, cui segue la lenta emersione delle reali ragioni responsabili del conflitto, che a causa degli strani “giochi” della psiche umana risultano spesso poco chiare anche agli stessi litiganti. Se tutto ciò riesce, le parti sono messe in condizione di ricevere l’aiuto per far loro eventualmente compiere il passo successivo, consistente nel trovare un accordo su come transare la lite.

La “via catartica” appena descritta costituisce uno dei più noti sistemi alternativi di soluzione delle controversie<sup>1</sup> (A.D.R. – *Alternative Dispute Resolution*), che riscuote un certo successo

---

<sup>1</sup> Per la bibliografia, si rinvia a M.P. CHITI, *Le forme di risoluzione delle controversie con la pubblica amministrazione. Alternative alla giurisdizione*, in *Riv. It. Dir. Pubbl. Comunitario*, 2000, p.21, cui si aggiungono queste segnalazioni. Per la dottrina italiana: AA. VV., *Cultura e pratica della mediazione, atti del III congresso mondiale del World Mediation Forum*, Roma, 2000; G. ALPA, *Riti alternativi e tecniche di risoluzione stragiudiziale delle controversie nel diritto civile*, in *Temi Romana*, 1999, p. 253; F. AULETTA, *Le misure di alternative dispute resolution allo studio del Ministro di grazia e giustizia*, in *Contratto e Impresa*, 1997, p.125; A.M. BERNINI, *Metodi alternativi di composizione delle liti nei servizi bancari e finanziari*, Padova, 1996; A. BUONFRATE, A. LEOGRANDE, *La giustizia alternativa in Italia tra ADR e conciliazione*, in *Riv. Arbitrato*, 1999, p.375; A. BUONFRATE, *Appalti pubblici: l’arbitrato amministrato dalla Camera arbitrale per i lavori pubblici e il nuovo sistema di risoluzione alternativa delle controversie*, in *Giur. It.*, 2001, p.877; BUZZI, PINNA, *Esperienze pratiche per mediare i conflitti*, Cagliari, 1999; F. CRISCUOLO, *Modello arbitrale e strumenti alternativi di giustizia*, in *Riv. Arbitrato*, 2000, p.29; M. TARUFFO, *Adeguamenti delle tecniche di composizione dei conflitti di interesse*, in *Riv. Trim. Dir e Proc. Civ.*, 1999, p.779; VERMIGLIO, *Le procedure alternative di risoluzione delle controversie*, in *Attualità Forensi*, n.4, 2001, p.12. Per la dottrina straniera: AMERICAN BAR ASSOCIATION, *Mediation: a path back for the last lawyer*, Washington, 2001; BARUK BUSH, FOLGER, *The promise of mediation: responding to conflict through empowerment and recognition*, 1999; BEER, *Mediator’s handbook*, 1997; BROWN, MARRIOT, *ADR: Practice and principles*, London, 1993, J. HYNES, G. HYNES, L. FONG, *Mediazione. Tecniche e strategie per la risoluzione positiva dei conflitti*, Roma, 2001; L.P. LOVE, K.K. KOVACH, *ADR: an eclectic array of processes, rather than one eclectic process*, in *Journal of Dispute Resolution*, 2000, p.295; MACKIE, MILES, MARSH, *Commercial Disputes Resolution. An ADR practice guide*, London, 1995; J.W. STEMPEL, *The inevitability of the eclectic: liberating ADR from ideology*, in *Journal of Dispute Resolution*, 2000, p.247; M. WANG, *Are alternative dispute resolution methods superior to litigation in resolving disputes in international commerce?*, in *Arbitration Internationall*, 2000, p.189. Una panoramica (ampia ma parziale) sulle numerose iniziative di

specialmente nel mondo anglosassone<sup>2</sup>, dove viene identificato con il termine “*mediation*”, difficilmente traducibile in italiano. Il suo corrispondente nella nostra lingua, infatti, sarebbe fonte di notevole confusione, in quanto richiamerebbe inevitabilmente l’ istituto della mediazione previsto dall’art.1754 c.c., privo però di attinenza con la *mediation* anglosassone.

Peculiari caratteristiche di quest’ultima sono, da un canto, la volontarietà e l’assoluta neutralità del sistema e, dall’altro, l’imparzialità e la peculiare preparazione professionale di chi (“*mediator*”) assume il compito di assistere le parti nel cammino che potrebbe portare alla soluzione consensuale della loro controversia. La *mediation*, difatti, si fonda innanzitutto sul principio della consensualità, essendo sempre le parti libere di decidere<sup>3</sup> se partecipare agli incontri ovvero di interromperli definitivamente in qualsiasi momento, senza subire pregiudizio alcuno. Nella prospettiva di uno scontro giudiziario, inoltre, la *mediation* risulta neutrale, giacché il suo inizio non ostacola affatto quello di un processo, conservando le parti la piena libertà di adire i giudici o gli arbitri competenti come e quando esse credono. D’altro canto, la *mediation* può anche essere intrapresa in pendenza di un processo, senza ripercussioni sull’andamento o l’esito di quest’ultimo. La neutralità è poi ulteriormente assicurata dai doveri di riservatezza che gravano sul *mediator*, che mai potrà essere chiamato né a deporre sui fatti conosciuti per effetto delle dichiarazioni rese in sua presenza dalle parti durante gli incontri, né a giudicarle. Grazie a questa garanzia, esse vengono messe in condizione di esprimersi liberamente durante gli incontri, cosa diversamente impedita se nei litiganti sussistesse un giustificato timore che quanto affermato in tale contesto possa successivamente ritorcersi contro di loro in sede giudiziaria. Il particolare compito assunto dal *mediator* lascia poi intuire la necessità di una sua adeguata preparazione professionale. Ciò comporta una certa conoscenza dell’animo umano nonché delle molteplici tecniche utili sia a far emergere dalla psiche dei litiganti le cause recondite del conflitto, sia a rimuovere i blocchi psicologici che impediscono alle parti di affrontare in modo costruttivo le difficoltà scaturenti dalla

---

A.D.R. esistenti al mondo, create per risolvere ogni tipo di conflitto – e dunque non solo le controversie in campo civile e commerciale – viene infine offerta dal seguente sito Internet: <http://www.crinfo.org>.

<sup>2</sup> Piuttosto scettica sul successo delle iniziative di A.D.R. è SILVESTRI, *Osservazioni in tema di strumenti alternativi per la soluzione delle controversie*, in RTDPC, 1999, p.321.

<sup>3</sup> La libera accettazione della *mediation*, suo presupposto fondamentale, non viene meno se – stipulando un contratto – le parti inseriscano specifiche clausole che, qualora insorga successivamente un litigio, prevedano l’obbligo di partecipare ad un incontro di *mediation* prima di instaurare un giudizio contenzioso. A titolo di esempio, si può indicare la clausola suggerita per attivare la *mediation* secondo il regolamento REAM/ENDR (Réseau Européen d’Arbitrage et Médiation / European Network for Dispute Resolution, di cui alla nota successiva): “*Dans les pays où la législation le prévoit, tous les litiges qui surviendraient en relation avec le présent contrat, devront être soumis à la médiation en application des règles de l’Euro-médiation*”. Tale clausola può eventualmente essere abbinata a quella compromissoria che, in caso di fallimento della *mediation*, demanda la soluzione della controversia ad un arbitrato amministrato secondo le regole previste da detto regolamento: “*Si la médiation n’aboutit pas à une solution en 60 jours, à compter de la nomination du médiateur, tous les litiges en relation avec le présent contrat, dont le montant n’excédera pas 100.000 Euros, devront être soumis à arbitrage, conformément au règlement d’Euro-arbitrage du Réseau Européen d’Arbitrage et Médiation – REAM. Le litige sera définitivement tranché par un seul arbitre statuant comme amiable compositeur. Si le montant du litige excède 100.000 Euros, les parties conviennent d’avoir recours à un arbitrage ordinaire selon le règlement du Centre organisateur ci-apres: ..... Les parties s’engagent à exécuter la sentence. La langue de l’arbitrage sera .....*”.

controversia che le contrappone. Risulta infine indispensabile per il *mediator* la capacità professionale di riuscire a farsi percepire costantemente dai litiganti come una persona assolutamente equidistante da entrambe, evitando o stroncando subito sul nascere ogni pericoloso sospetto di sua parzialità o anche solo di sua umana simpatia nei confronti di uno di loro.

Piuttosto dibattuti sono i limiti entro cui il *mediator* deve contenere la propria attività rispetto al contenuto dell'eventuale transazione. Si discute, infatti, se a lui spetti effettuare solo un intervento di carattere "maieutico" sulle parti, evitando accuratamente qualsiasi interferenza sulle loro valutazioni in merito al possibile oggetto dell'accordo ("*facilitative mediation*"), ovvero se al *mediator* sia anche dato assumere un atteggiamento propositivo sui termini stessi della transazione ("*evaluative mediation*").

Merita ancora ricordare che agli incontri di *mediation* le parti sono libere di farsi accompagnare dai rispettivi consulenti legali, tecnici e finanziari. Specie quando la controversia ha notevole valore economico, la presenza di questi ultimi può risultare utile, a condizione che sia loro ben chiaro il particolare ruolo cui sono chiamati in sede di *mediation*: non dimostrare chi abbia ragione (cosa del tutto inutile in tale contesto), ma consentire ai propri clienti di valutare correttamente la vertenza e le implicazioni di un eventuale accordo transattivo.

Sintetizzando estremamente quanto sino ad ora detto: peculiare obiettivo della *mediation* è tentare di aiutare – senza però imporre alcuna costrizione o cagionare pregiudizio di sorta al diritto alla tutela giurisdizionale – le parti a comporre autonomamente la loro controversia tramite una transazione, i cui termini vengono liberamente definiti e accettati dai litiganti in caso di accordo. Sebbene concepita per rispondere essenzialmente alle specifiche necessità delle parti in conflitto, e dunque soddisfare esigenze di natura privata, la *mediation* si rivela interessante anche nell'ottica dell'interesse collettivo: un ricorso generalizzato a tale strumento, difatti, condurrebbe di conseguenza ad una verosimile diminuzione del contenzioso, esplicando così effetti di deflazione processuale.

Consolidatasi nel mondo anglosassone ed ormai contemplata dai regolamenti di molte delle principali istituzioni arbitrali esistenti nel mondo<sup>4</sup> (che oltre all'attività consueta offrono anche un servizio per la soluzione non contenziosa delle liti), la *mediation* tenta ora di diffondersi anche nell'Europa continentale insieme ad altri sistemi di A.D.R.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> A titolo di esempio, si veda il regolamento di conciliazione della Camera di Commercio Internazionale nonché le *Conciliation Rules* elaborate dall'UNCITRAL. Merita altresì menzione il regolamento per l'arbitrato rapido e la *mediation* adottato da REAM/ENDR (Réseau Européen d'Arbitrage et Médiation / European Network for Dispute Resolution), gruppo europeo di interesse economico cui attualmente aderiscono: Camera Arbitrale del Piemonte, Centre d'Arbitrage Bordeaux Aquitaine – CABA, Chambre Arbitrale de Paris, Chambre d'Arbitrage de Toulouse, Cour d'Arbitrage et Médiation – CAREN (Lille), Cour d'Arbitrage et Médiation Rhone-Alpes – CARA, Euro Arbitration & Euro Mediation Netherlands (Amsterdam), Schiedsgericht der Italienischen Handelskammer München, Tribunal Arbitral de Comercio de Bilbao, oltre alla Corte Arbitrale di Praga (membro osservatore). Trattasi infatti di un regolamento che prevede procedure di A.D.R. estremamente duttili ed accessibili, principalmente pensate per la soluzione delle controversie transnazionali tra piccole e medie imprese europee.

<sup>5</sup> Una recentissima e curata *Ricerca Ricognitiva* sulla diffusione in Europa dei sistemi alternativi di soluzione delle controversie (talora piuttosto eterogenei ma una costante presenza della *mediation*) è pubblicata su *Contratto e Impresa / Europa*, 2001, p. 669. Altra ricerca è pubblicata in *Cahier Juridiques et Fiscaux de l'Exportation*, 2000, p.115.

In conseguenza all'espansione di simile fenomeno, la Commissione Europea ha reagito esprimendo un certo *favor*, concretizzatosi in una recente raccomandazione sulle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo che comportano semplicemente un tentativo di fare incontrare le parti, per convincerle a trovare una soluzione basata sul consenso<sup>6</sup>. L'interesse manifestato dalla Comunità Europea sui sistemi alternativi di composizione delle liti si estende tuttavia anche a quelli differenti dalla *mediation*, ai quali la Commissione ha dedicato un'altra raccomandazione, destinata alle procedure extragiudiziarie (sempre concernenti le sole controversie nel campo del consumo) in cui viene invece proposta oppure imposta una soluzione alle parti<sup>7</sup>. In entrambe i casi, la Commissione si è preoccupata di suggerire agli Stati l'adozione di misure volte sia a garantire l'imparzialità e l'indipendenza degli organismi extragiudiziali che intervengono nelle operazioni per la risoluzione consensuale delle controversie, sia a promuovere la preparazione professionale e l'osservanza di un codice deontologico in capo a chi esercita simile attività. Sempre con l'intento di agevolare il ricorso a tali iniziative come mezzo di composizione delle liti transnazionali in cui sono coinvolti i consumatori, la Commissione ha anche promosso la creazione di due reti extragiudiziali europee (EEJ-Net<sup>8</sup> e FIN-Net<sup>9</sup>). In materia di commercio elettronico, invece, Parlamento e Consiglio hanno emanato una direttiva con cui impegnano gli Stati a non ostacolare l'uso – anche per via elettronica – degli strumenti di composizione extragiudiziale delle controversie<sup>10</sup>. Abbandonando l'approccio settoriale per affrontare il tema con una visione globale, il Consiglio ha infine invitato la Commissione ad elaborare un libro verde sui metodi alternativi di soluzione delle controversie in ogni settore del diritto civile e commerciale<sup>11</sup>, lavoro pubblicato nell'aprile 2002<sup>12</sup>.

---

<sup>6</sup> Raccomandazione 2001/310/CE della Commissione Europea del 4 aprile 2001 sui *principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo*, in *GUCE* L109 del 19 aprile 2001, p.56.

<sup>7</sup> Raccomandazione 98/257/CE della Commissione Europea del 30 marzo 1998 sui *principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo*, in *GUCE* L115 del 17 aprile 1998, p.31

<sup>8</sup> La rete europea EEJ-Net è una struttura di assistenza e di informazione composta di punti di contatto nazionali in ogni Stato membro, i quali consentono il collegamento tra numerosi organismi attivi nel campo della risoluzione extragiudiziarie delle controversie e rispondenti ai requisiti fissati nelle citate raccomandazioni della Commissione. Comunicazione della Commissione del 4 aprile 2001, *“ampliare l'accesso dei consumatori alla risoluzione alternativa delle controversie”*, COM(2001) 161 def. L'iniziativa della Commissione ha trovato il pieno appoggio del Consiglio, espresso mediante la risoluzione del 25 maggio 2000, relativa ad una *rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo*, in *GUCE* n. C 155 del 6 giugno 2000, p.1. In materia, si veda anche l'interrogazione scritta E-3158/00 del parlamentare europeo Gerhard Hager alla Commissione sugli organi extragiudiziali di risoluzione delle controversie, *ibidem* n. C 151 E del 22 maggio 2001 pag.82.

<sup>9</sup> La rete europea FIN-Net è specificamente pensata per le controversie transfrontaliere concernenti i servizi finanziari. Essa consente ai consumatori di accedere direttamente ad un mezzo per la risoluzione extragiudiziarie di tali liti.

<sup>10</sup> Direttiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000, relativa a *taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (“Direttiva sul commercio elettronico”)*, art.7, in *GUCE* L 178 del 17 luglio 2000, p.1. Inoltre, la Commissione ha attualmente allo studio una comunicazione sulla promozione dei modi alternativi di risoluzione *on line* delle controversie, detti *O.D.R. (On line Dispute Resolution)*.

<sup>11</sup> Conclusioni adottate dal Consiglio il 29 maggio 2000, SI(2000) 519.

<sup>12</sup> COMMISSIONE EUROPEA, *Libro verde relativo ai modi alternativi di risoluzione della controversie in materia civile e commerciale*, presentato il 19 aprile 2002: COM (2002) 196 def.

Sul piano politico, l'azione delle istituzioni comunitarie ha ricevuto ampio avallo dal Consiglio Europeo, in quanto a più riprese i capi di Stato e di Governo dei paesi dell'Unione hanno riconosciuto l'importanza degli strumenti di A.D.R. nella risoluzione delle controversie transfrontaliere<sup>13</sup>.

Non resta che ricordare come, dopo vari anni di gestazione in seno alla Commissione UNCITRAL, il *Modello di legge uniforme sulla conciliazione/mediazione*<sup>14</sup> delle controversie commerciali internazionali ha ricevuto l'approvazione da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite<sup>15</sup>, il quale va così ad affiancare le *Regole UNCITRAL* che disciplinano la procedura conciliativa di tali liti<sup>16</sup>, adottate nel 1980.

## 2. I RIMEDI CONTENZIOSI.

Qualora non si ritenga opportuno esperire un tentativo di conciliazione/mediazione utilizzando gli strumenti appena illustrati ovvero esso fallisca, non resta che avvalersi di un procedimento contenzioso, il quale si concluderà con una decisione avente effetto vincolante.

Esistono allora due vie alternative: demandare al magistrato competente l'incarico di risolvere la controversia, instaurando così una causa dinanzi agli organi giudiziari statali, ovvero – a condizione che si tratti di liti su diritti disponibili – conferire ad un arbitro (e cioè un soggetto privato) l'incarico di dirimere la vertenza, trovandone la soluzione secondo diritto o equità. La decisione adottata dall'arbitro (detta "lodo"), quando resa nel contesto di un arbitrato rituale, viene poi imposta ai litiganti con la medesima forza vincolante di una sentenza resa da un magistrato togato.

Rispetto ad un processo dinanzi ad un giudice dello Stato, l'arbitrato<sup>17</sup> presenta alcuni vantaggi: tempi di giudizio molto rapidi; riservatezza; maggiori garanzie che il decidente possieda un'approfondita competenza sullo specifico oggetto della lite. Superfluo sottolineare che l'arbitro, al pari del giudice statale, si pone sempre in posizione di assoluta neutralità rispetto ai litiganti. Per riuscire ad utilizzare l'arbitrato, bisogna solitamente preoccuparsene quando ancora non è insorta la lite, e cioè al momento della stipulazione del contratto con la controparte. In tale circostanza, difatti, va debitamente inserita la "clausola compromissoria" all'interno del testo

---

<sup>13</sup> Consigli Europei di: Vienna, dicembre 1998 (approvazione del "*Piano di azione sul modo migliore per attuare le disposizioni del Trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia*"), il quale suggerisce di elaborare modelli di soluzione non giudiziaria delle controversie, con particolare riferimento ai conflitti famigliari transnazionali: *GUCE C 19* del 23 gennaio 1999, p.1); Tampere, ottobre 1999; Lisbona, marzo 2000 (applicazione dei metodi di A.D.R. nelle controversie scaturenti dal commercio elettronico); Santa Maria de Feira, giugno 2000; Bruxelles-Laeken, dicembre 2001 (si insiste sulla necessità di prevenire e risolvere i conflitti sociali mediante meccanismi volontari di "mediazione").

<sup>14</sup> I termini "mediazione" e "conciliazione" vengono utilizzati come sinonimi, giacché nei vari Stati sussiste una certa confusione terminologica.

<sup>15</sup> Nazioni Unite, Assemblea Generale, Risoluzione A/RES/57/18, adottata il 19 novembre 2002.

<sup>16</sup> Le *Regole UNCITRAL* sono state adottate il 4 dicembre 1980 dall'Assemblea Generale con Risoluzione 35/52.

<sup>17</sup> La bibliografia in tema di arbitrato è piuttosto "sterminata". Pare utile limitarsi a rinviare all'opera di G. ALPA, *L'arbitrato – Profili sostanziali*, in (a cura di W. BIGIAMI) *Giur. Sistematica Dir. Civi e Comm.*, Torino, 1999.

contrattuale. Trattasi di un accorgimento molto delicato ma spesso sottovalutato, giacché l'eventuale procedimento arbitrale avrà esattamente le caratteristiche che le parti gli avranno conferito redigendo detta clausola.

Bisogna, dunque, scegliere con la massima attenzione la procedura arbitrale più consona alla tipologia ed al valore della controversia che potrebbe scaturire dal contratto in via di perfezionamento.

Come orientarsi? In primo luogo, evitare l'inserimento acritico di una qualsiasi clausola compromissoria, perché "quella sotto mano" potrebbe essere stata pensata per contratti aventi un oggetto lontano (per valore economico e materia) rispetto al contenuto dell'accordo che le parti stanno per firmare. In secondo luogo, valutare attentamente se prevedere un arbitrato *ad hoc* oppure amministrato. La differenza è piuttosto sensibile, sia sul piano processuale sia in ordine ai costi.

Come noto, l'arbitrato *ad hoc* viene costruito dalle parti "su misura" rispetto al loro specifico caso. A fronte di questo vantaggio, tale tipo di arbitrato presenta l'inconveniente di risultare notevolmente complesso, giacché – al momento di redigere la clausola compromissoria – le parti devono preoccuparsi di creare una regolamentazione autosufficiente del futuro arbitrato, disciplinando non solo le modalità di nomina degli arbitri, ma anche la procedura del procedimento arbitrale (a meno che vada loro bene quella prevista dalla legge dello Stato in cui si svolge l'arbitrato: deve però essere una scelta consapevole!) ed i rimedi per evitare le manovre dilatorie della parte che tenti di sottrarsi al giudizio.

Qualora non sussistano effettivamente concrete esigenze che giustifichino il ricorso all'arbitrato *ad hoc*, è forse preferibile utilizzare quello amministrato. In quest'ultimo caso, nella clausola arbitrale le parti faranno semplicemente riferimento al regolamento arbitrale studiato da un organismo specializzato nell'organizzazione e nella gestione degli arbitrati, il quale potrà anche essere utilizzato quale *Appointing Authority*, demandandogli cioè anche il compito di nominare l'arbitro unico ovvero il presidente o addirittura l'intero collegio. Così facendo, l'intero procedimento arbitrale verrà regolato dal richiamato regolamento e, quanto al compenso degli arbitri (punto da non sottovalutare affatto), i costi corrisponderanno ai tariffari adottati dall'organismo prescelto.

Va infine sottolineato che, qualora l'oggetto del contendere sia particolarmente specifico (si pensi, ad esempio, alla qualità dei tappi in sughero ovvero alle caratteristiche organolettiche di un vino), è fondamentale per le parti avvalersi di organismi in grado di nominare arbitri con apposita competenza in materia.